



COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

Tel. 0185 3651
Telefax 0185 308511

Cod. Fisc. 00592160105
Part. I.V.A. 001701609

SETTORE V
UFFICIO COMMERCIO - LICENZE - POLIZIA AMMINISTRATIVA

Prot.

COMUNE DI CHIAVARI
PROTOCOLLO GENERALE

Prot.0000678

Del 08.01.2020

PARTENZA

ORDINANZA N. 1 /2020

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 114/98;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 02/01/2007 e succ. modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 12/08/2011;

VISTO "Regolamento Comunale in materia di Commercio su aree pubbliche";

VISTO in particolare l'art. 14 di detto Regolamento;

ORDINA

1. La tradizionale **FIERA DI SANT'ANTONIO ABATE** si svolgerà nei giorni di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 nelle seguenti vie: Via Delpino, Via Gagliardo (in parte), Piazza della Torre, Piazza Matteotti, C.so Garibaldi, Via Nino Bixio, Piazza Roma, C.so Dante, Via Trieste, Via San Francesco, Piazza Cavour, per merci varie e nel tratto finale di C.so Dante e Viale Kasman (lato ponente fino all'intersezione con Via Bado Giannotto) per la vendita di piante, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, la zootecnia e derivati.
2. L'occupazione dei posteggi nell'ambito della Fiera, avverrà secondo l'assegnazione effettuata in data 18 e 19 ottobre 2010.
3. I posti che alle ore 8.00 del 18 gennaio 2020, dovessero risultare non occupati dai concessionari, verranno immediatamente assegnati secondo i seguenti criteri: a) secondo l'ordine della vigente graduatoria risultante dal bando decennale; b) tra gli altri operatori spuntisti dell'evento inseriti nell'apposita graduatoria; c) qualora risultassero ulteriori posti vacanti, si procederà a successiva assegnazione tra gli altri operatori



COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

Tel. 0185 3651
Telefax 0185 308511

Cod. Fisc. 00592160105
Part. I.V.A. 001701609

SETTORE V

UFFICIO COMMERCIO - LICENZE - POLIZIA AMMINISTRATIVA

presenti, adottando quale criterio di priorità l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese con riferimento alla sola attività di commercio su aree pubbliche. L'assegnazione di posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, verrà effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti; solo successivamente anche a favore di operatori privi di specificità. L'assegnazione dei posteggi vacanti riservati ai portatori di handicap potrà essere effettuata solo ed esclusivamente ad operatori di cui alla legge 12/3/99 n. 68.

4. Le concessioni dei posteggi sono vincolate alle seguenti condizioni:

- a) il titolare della concessione decennale potrà affidare il banco di vendita a soggetti terzi previsti dall'art. 11 del vigente Regolamento Comunale in materia di aree pubbliche; l'operatore presente dovrà essere munito di documento di identità nonché di delega e fotocopia documento di identità del concessionario assente;
- b) è fatto obbligo ai titolari dei posteggi avere al seguito la concessione decennale, la carta d'esercizio e l'attestazione annuale in corso di validità;
- c) il titolare della concessione che non avrà occupato il posteggio assegnatogli entro le ore 8.00 del giorno di fiera, sarà considerato decaduto dalla concessione medesima, per tutto il periodo della fiera;
- d) ad occupare scrupolosamente solo lo spazio assegnato; ogni eventuale spostamento in via provvisoria e per casi eccezionali dovrà essere autorizzato dagli Agenti preposti alla vigilanza sul mercato;
- e) a tenere sempre liberi, durante la vendita, i passaggi tra i banchi vicini (almeno m. 0,5 salvo giustificato motivo);
- f) a posizionare le tende da sole ad un'altezza da terra non inferiore a m. 2,2;
- g) a sistemare la propria esposizione della merce (stenderia) in modo da non occultare la vista dei banchi vicini o da compromettere il libero passaggio (altezza da terra non inferiore a m. 2,2);
- h) a mantenere sempre in ordine e pulito il proprio banco avendo cura di stoccare i rifiuti prodotti in idonei sacchi alle spalle dell'area di vendita in attesa di conferirli al momento della raccolta;
- i) ad esporre le merci sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di m. 0,5 per i banchi che trattano prodotti non alimentari (ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra) e di m. 1 per i banchi di prodotti alimentari (ai soli venditori di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili è consentito l'uso di idonei contenitori collocati ad un livello minimo di m. 0,5 dal suolo);
- j) come previsto all'art. 22 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, è vietata la vendita di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o metallo;
- k) a smontare il proprio banco alla chiusura della fiera e lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo ed evitare la dispersione di qualsiasi materiale, di raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori o depositarli nei luoghi e modi indicati dall'Amministrazione Comunale;



COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

Tel. 0185 3651
Telefax 0185 308511

Cod. Fisc. 00592160105
Part. I.V.A. 001701609

SETTORE V

UFFICIO COMMERCIO - LICENZE - POLIZIA AMMINISTRATIVA

- l) a tenere sempre un contegno educato verso i colleghi, il pubblico e gli addetti alla vigilanza;
- m) ad esibire, a richiesta degli Agenti, documenti e titolo autorizzativo in originale o copia conforme ed a fornire chiarimenti;
- n) ad indicare in modo adeguato e ben visibile i prezzi delle merci esposte.
5. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi potrà iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita (ore 7.30) e dovrà essere completato entro 30 minuti dall'inizio dell'orario di vendita. Il posteggio dovrà essere lasciato libero da ingombri e rifiuti prodotti, entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle vendite (ore 20.00).
6. Per motivi di polizia stradale e di sicurezza pubblica, è vietato:
- esercitare l'attività di vendita sul suolo pubblico di qualsiasi merce al di fuori degli spazi destinati agli operatori autorizzati nell'ambito della Fiera;
 - posizionare gazebo in alternativa a tende/ombrelloni, le cui dimensioni eccedano quelle del banco di vendita (2 mt di profondità) al fine di non intralciare l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso e/o emergenza;
 - l'utilizzo di bombole di gas GPL per la cottura di cibi anche se originariamente previste nell'allestimento degli autonegozi;
- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste, l'immediato allontanamento, anche coattivo, dell'operatore inottemperante da parte della Polizia Locale e/o delle altre forze di Polizia intervenute a cui consegnerà il deferimento dello stesso all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

AVVERTE

- che nei confronti dei trasgressori sarà proceduto a norma di legge;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso, con le modalità previste dalla vigente normativa, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR Liguria;
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiavari, 08 gennaio 2020

IL DIRIGENTE - SETTORE 5
Dott. Ing. Luca Mario Bonardi

